

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 835/DG del 28 luglio 2021, è stato indetto Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di n.1 posto per Assistente Tecnico per le esigenze dell'ufficio stampa”;
- il bando è stato pubblicato sul Bur Lazio n. 91 del 23.09.2021, per estratto sulla Guri n. 83 del 19.10.2021 nonché in pari data nella sezione bandi e concorsi del portale Aziendale;
- con deliberazione n. 68/DG del 25 gennaio 2022, si è proceduto con l'ammissione dei candidati e la nomina della Commissione esaminatrice;
- i candidati sono stati convocati per l'espletamento della prova scritta e della prova pratica, per il giorno 2 marzo 2022;
- previa rituale convocazione, in data 2 marzo 2022, si sono svolte la prova scritta e la prova pratica presso l'Aula Magna della Asl;

RILEVATO che con nota prot. n. 11034 del 22.02.2021, questa Azienda ha trasmesso alla Regione Lazio, l'aggiornamento del Piano Triennale del fabbisogno, relativo al triennio 2020/2022, nel quale era prevista tra l'altro, n.1 unità di personale relativa al profilo di Collaboratore Tecnico giornalista.

CONSTATATO tuttavia, come dato di leggersi nella delibera di indizione del concorso pubblico *de quo*, che la *“Direzione Aziendale ha ritenuto necessario acquisire in maniera stabile almeno il profilo professionale di Assistente Tecnico per le esigenze dell'Ufficio Stampa, in luogo del Collaboratore tecnico previsto, in ragione delle esigenze correlate all'emergenza sanitaria da Covid”,* la quale, invero, *“...ha moltiplicato le comunicazioni con i media e le attività dell'Ufficio Stampa aziendale, rendendo necessaria l'acquisizione di un profilo junior ...di supporto all'Ufficio Stampa aziendale”.*

DATO ATTO che lo stato di emergenza pandemica dichiarato con DPCM del 30 gennaio 2020, è cessato in data 31 Marzo 2022, con conseguente venir meno della situazione di fatto e delle correlate esigenze organizzative che avevano indotto l'Amministrazione al reclutamento di detto profilo professionale, in luogo di quello di Collaboratore.

RILEVATO che la procedura concorsuale in argomento, è stata indetta in costanza dell'emergenza pandemica per potenziare una situazione di esponenziale incremento delle comunicazioni con i *mass media*, ad oggi oggettivamente non più riscontrabile, stante la fine dello stato di emergenza.

VISTO l'art. 21 *quinquies* della Legge 241/1990.

CONSIDERATO che per consolidata giurisprudenza, la revoca del bando di concorso pubblico rientra nei normali e ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione, atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, ragioni di interesse pubblico che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (*cf. ex plurimis* Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 582 del 24 gennaio 2020).

CONSIDERATO altresì, che la procedura concorsuale in argomento, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge 241/90 non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate.

RITENUTO che, in base alle ragioni sopra evidenziate, l'interesse dell'amministrazione alla revoca del concorso pubblico in questione, risulta prevalente rispetto alla mera aspettativa alla conclusione della procedura concorsuale dei partecipanti.

RICHIAMATO l'articolo 13 "Disposizioni varie" del bando del summenzionato concorso pubblico, il quale prevede che "L'amministrazione si riserva la facoltà ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini del presente avviso nonchè modificare, revocare o annullare l'avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati, senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa a qualunque titolo".

CONSIDERATO pertanto, necessario ed opportuno, come da indicazioni della Direzione Aziendale, in ossequio ai principi di buona amministrazione, procedere alla revoca in via di autotutela del bando di concorso per assistente tecnico per le esigenze dell'ufficio stampa indetto con Deliberazione. n. 835/DG del 28 luglio 2021;

DATO ATTO che la revoca della procedura concorsuale in questione sarà resa nota con le stesse modalità di pubblicazione del bando stesso, ossia tramite avviso pubblicato sul BURL, sulla GURI, nonché sul sito aziendale della ASL Rieti;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. DI REVOCARE ad ogni effetto di legge, la deliberazione del Direttore Generale n. 835 del 28 luglio 2021 ed il relativo bando pubblicato sul Bur Lazio n. 91 del 23.09.2021, per estratto sulla Guri n. 83 del 19.10.2021 e nella sezione Bandi e Concorsi del Portale Aziendale, nonché tutti gli atti della procedura concorsuale presupposti, connessi e conseguenti e successivi;
2. DI PROVVEDERE a dare comunicazione ai candidati della revoca della suddetta procedura selettiva tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito aziendale nella sezione Bandi e Concorsi.
3. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Marinella D'Innocenzo